



Gruppo di Azione Locale

CASTELLI ROMANI E MONTI PRENESTINI

(Approvato con Delibera del CDA del GAL Castelli Romani e Monti Prenestini del 04/07/2019 e con Det. Dir. Regione Lazio N. G09614 del 15/072019)

MISURA 19. - Sostegno allo sviluppo locale LEADER

SOTTOMISURA 19.2 - Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia SLTP

TIPOLOGIA DI INTERVENTO - OPERAZIONE 19.2.1 16.9.1

“Diversificazione agricola in attività sanitarie, di integrazione sociale, agricoltura per comunità e/o educazione ambientale/alimentare” (art. 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013)



INDICE

ARTICOLO 1 *Riferimenti normativi e definizioni*

ARTICOLO 2 *Obiettivi e finalità della misura*

ARTICOLO 3 *Tipologie di progetto*

ARTICOLO 4 *Ambito territoriale d'intervento*

ARTICOLO 5 *Soggetti beneficiari*

ARTICOLO 6 *Condizioni di ammissibilità, obblighi e impegni*

ARTICOLO 7 *Limitazioni e vincoli*

ARTICOLO 8 *Agevolazioni previste e spese ammissibili*

ARTICOLO 9 *Modalità e termini per la presentazione della domanda di sostegno*

ARTICOLO 10 *Documentazione da presentare a corredo della domanda di sostegno*

ARTICOLO 11 *Criteri di selezione e modalità di predisposizione delle graduatorie*

ARTICOLO 12 *Procedure di attuazione*

ARTICOLO 13 *Disposizioni generali*

ARTICOLO 14 *Obblighi in materia di informazione e pubblicità*

ARTICOLO 15 *Dotazione finanziaria del bando*

ARTICOLO 16 *Disposizioni finali*

Informativa sul Trattamento dei dati personali ai sensi degli arti 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)



Il presente Bando Pubblico attiva, nell'ambito di quanto previsto dal Piano di Sviluppo Locale Terre di Qualità (approvato dalla Regione Lazio con Det. G00692 del 22/01/2018, pubblicata sul BURL n. 12 del 08/02/2018) la Misura 19. "Sostegno allo sviluppo locale LEADER", Sottomisura 19.2 "Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia SLTP", la **Misura 19.2, Sottomisura 19.2, Tipologia di intervento/operazione 19.2.1 16.9.1**

Tipologia di intervento/operazione 19.2.1 16.9.1

"Diversificazione agricola in attività sanitarie, di integrazione sociale, agricoltura per comunità e/o educazione ambientale/alimentare"

ARTICOLO 1

Riferimenti normativi e definizioni

Riferimenti normativi

Il quadro normativo di riferimento per l'attuazione del presente bando pubblico è rappresentato dalla *Legge 18 agosto 2015, n. 141 e ss.mm.ii., recante "Disposizioni in materia di agricoltura sociale"*.

Rimane fermo che è di applicazione ogni altra norma e disposizione vigente in materia.

Definizioni

"Agricoltura sociale" (legge 18 agosto 2015, n. 141): aspetto della multifunzionalità delle imprese agricole finalizzato allo sviluppo di interventi e di servizi sociali, socio-sanitari, educativi e di inserimento socio-lavorativo, allo scopo di facilitare l'accesso adeguato e uniforme alle prestazioni essenziali da garantire alle persone, alle famiglie e alle comunità locali in tutto il territorio nazionale e in particolare nelle zone rurali o svantaggiate. Per "agricoltura sociale" si intendono le attività esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, in forma singola o associata, e dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, anche in collaborazione con gli altri soggetti indicati dalla legge n. 141/2015, dirette a realizzare:

- a. inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati, di persone svantaggiate e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale;



- b. prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana;
- c. prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati anche attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante;
- d. progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche, quali iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica.

“Importo globale” (art. 35 “Cooperazione”, paragrafo 6 del Regolamento UE n. 1305/2013): per la presente tipologia di operazione 16.9.1, il sostegno è erogato sotto forma di sovvenzione globale a copertura dei costi della cooperazione e dei costi dei progetti. Qualora detti progetti rientrino in un tipo contemplato da un'altra misura del PSL del GAL si applica l'importo massimo o l'aliquota massima del sostegno.

“Costi della cooperazione”: costi di costituzione ed esercizio della cooperazione, animazione, promozione, studi e pianificazione funzionali alla redazione del progetto collettivo di cooperazione.

“Costi dei progetti”: operazioni attivate dai singoli cooperanti e finanziate a titolo di importo globale.

“Accordo collettivo di cooperazione”: atto sottoscritto tra le parti (capofila e partecipanti al partenariato, costituito o da costituire), che regola il quadro giuridico, finanziario e organizzativo del partenariato.

“Capofila”: soggetto delegato con mandato specifico alla rappresentanza delle imprese aderenti alla cooperazione, responsabile della presentazione della domanda di sostegno relativa al progetto in nome e per conto di tutti i soggetti partecipanti e con funzione di coordinamento e referente nei confronti del GAL per gli adempimenti connessi alla presentazione della domanda di sostegno ed ai successivi sviluppi del procedimento amministrativo, fino alla conclusione del periodo vincolativo.

Partner beneficiario

Soggetto giuridico coinvolto nel progetto di cooperazione. Ogni singolo partner dell'aggregazione sostiene l'onere finanziario delle attività di propria competenza, come da Accordo di partenariato e Piano delle attività presentati all'atto della Domanda di Sostegno e pertanto usufruisce di una positiva ricaduta dei vantaggi derivanti dalla realizzazione del progetto.



Partner non beneficiario

Soggetto giuridico pubblico e/o privato coinvolto nel progetto di cooperazione al quale non è attribuito un budget nell'ambito del piano finanziario. I partner non beneficiari partecipano all'Accordo di partenariato, nel quale viene specificato il ruolo e la funzione nel progetto. Essi possono mettere a disposizione risorse materiali ed immateriali strutture, beni e servizi e condividere le attività e i risultati che saranno dettagliate nel progetto di cooperazione.

“Contratto di Rete”: contratto con il quale più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa. Il contratto di rete è stato introdotto dall'art. 3 del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito, con modificazioni dalla Legge 9 aprile 2009, n. 33 e modificato con il decreto legge n. 83/2012, convertito nella legge n. 134/2012.

“Associazione Temporanea di Impresa (ATI)”: figura contrattuale relativa ad un raggruppamento di soggetti che si uniscono per partecipare insieme alla realizzazione di un progetto specifico, mantenendo la propria autonomia giuridica e negoziale, tramite la sottoscrizione di atto pubblico o scrittura privata autenticata attraverso cui individuare una capogruppo alla quale conferire mandato speciale collettivo di rappresentanza.

ARTICOLO 2

Obiettivi e finalità della misura

La misura 16 coinvolge due o più soggetti per la realizzazione di un unico progetto, è finalizzata a promuovere l'approccio cooperativo qualora questo determini un evidente vantaggio rispetto all'approccio singolo, ed è volta a offrire nuove opportunità di aggregazione di più soggetti, da mettere a sistema, superando gli svantaggi della frammentazione.

L'operazione 16.9.1 sostiene i progetti riguardanti l'agricoltura sociale promossi e realizzati da partenariati tra soggetti pubblici e privati.

L'agricoltura sociale rappresenta uno strumento importante per favorire la lotta alla marginalizzazione delle fasce più deboli della popolazione, con particolare riferimento all'insieme di pratiche svolte da aziende agricole, cooperative sociali e altre organizzazioni del Terzo Settore, in collaborazione con i servizi socio-sanitari e gli enti pubblici competenti del territorio.



L'obiettivo strategico della tipologia di operazione 16.9.1 oggetto del presente bando è costituito dalla diversificazione agricola in attività sanitarie, di integrazione sociale, agricoltura per comunità e/o educazione ambientale/alimentare, con lo scopo di favorire ed accompagnare la realizzazione di soluzioni di welfare dalle quali molteplici soggetti possono trarre beneficio:

- gli agricoltori, che possono ampliare di nuove funzionalità l'azienda agricola;
- le fasce deboli e svantaggiate, che possono usufruire di opportunità di lavoro e servizi di utilità sociale;
- i consumatori consapevoli, che possono apprezzare i prodotti agricoli di qualità con un forte valore etico.

Si intende, pertanto, coniugare l'utilizzo delle risorse agricole e il processo produttivo multifunzionale con lo svolgimento di attività sociali, finalizzate a generare benefici inclusivi quali:

- favorire percorsi terapeutici, riabilitativi e di cura;
- sostenere l'inserimento sociale e lavorativo delle fasce di popolazione svantaggiate e a rischio di marginalizzazione;
- favorire la coesione sociale in modo sostanziale e continuativo.

Le attività previste si realizzano all'interno dell'azienda agricola e riguardano la riabilitazione e cura con un fine principale socio-terapeutico, inserimento lavorativo di soggetti con disabilità, ex detenuti, tossicodipendenti, migranti, rifugiati ecc., attività ricreative, educative e didattiche in campo agricolo ed ambientale e servizi alla persona in genere.

I progetti di cooperazione di cui al presente bando devono favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione (Focus Area diretta 6A).

Codice Priorità	Priorità	Codice Focus	Focus	DIRETTA
P6	Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali	6.A	Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione	X

Il sostegno è erogato come contributo in conto capitale e l'operazione è finanziata interamente come importo globale ai sensi dell'art. 35 "Cooperazione", paragrafo 6 del Regolamento UE n. 1305/2013 a copertura dei costi della cooperazione e dei costi dei progetti.



Il progetto di cooperazione può svilupparsi nell'ambito di una filiera singola o di più filiere, e deve svolgersi in un arco temporale non superiore a **3 (tre)** anni.

ARTICOLO 3

Tipologie di intervento

Gli interventi oggetto del progetto di cooperazione, in ragione di quanto disposto dalla legge 141/2015, possono essere diretti a realizzare le seguenti tipologie di intervento:

1. inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati, di persone svantaggiate e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale;
2. prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana;
3. prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati anche attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante;
4. progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello regionale, quali iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica.

ARTICOLO 4

Ambito territoriale d'intervento

L'operazione si applica esclusivamente sul territorio dei seguenti Comuni: Castel San Pietro Romano, Colonna, Frascati, Galliciano nel Lazio, Labico, Monte Porzio Catone, Montecompatri, Nemi, Palestrina, Rocca di Cave, Rocca di Papa, Rocca Priora, San Cesareo e Valmontone compresi nel Gruppo di Azione Locale (GAL) Castelli Romani e Monti Prenestini

ARTICOLO 5

Soggetti beneficiari

I beneficiari dell'intervento sono partenariati, anche nella forma di poli o reti di nuova costituzione o che intraprendono una nuova attività tra Enti pubblici competenti in materia di servizi alla persona (ovvero: enti pubblici competenti per territorio ed enti gestori dei servizi socio-assistenziali), aziende agricole, onlus, imprese fornitrici di servizi alla persona.



Il partenariato deve comprendere obbligatoriamente almeno un'azienda agricola, in forma singola o associata, nel cui ambito debbono essere realizzati gli interventi del progetto di cooperazione, e almeno un soggetto pubblico che deve rivestire il ruolo di “capofila”.

Il partenariato deve ricomprendere obbligatoriamente almeno uno tra i seguenti soggetti in ragione di quanto disposto dalla Legge n. 141/2015:

- Enti pubblici competenti per territorio;
- Enti gestori dei servizi socio-assistenziali che, nel quadro della programmazione delle proprie funzioni inerenti alle attività agricole e sociali, promuovono politiche integrate tra imprese, produttori agricoli e istituzioni locali al fine di sviluppare l'agricoltura sociale (quali: organismi di diritto pubblico, enti gestori dei servizi sociali, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, Aziende pubbliche di servizi alle persona, Aziende Sanitarie Locali, Aziende ospedaliere);
- Cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381;
- Imprese sociali di cui al Decreto legislativo n. 112 del 3/07/2017 e ss.mm.e ii su “Revisione della disciplina in materia di impresa sociale”;
- Enti del Terzo settore di cui all’At.4 Comma 1 del Dl.gs 3/07/2017 n. 117 e ss.mm.e ii. (Codice del Terzo settore) “Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore”;
- Organizzazioni di volontariato attive nella progettazione e nella realizzazione di interventi e servizi sociali;
- Fondazioni attive nella progettazione e nella realizzazione di interventi e servizi sociali;
- Altri soggetti privati attivi nella progettazione e nella realizzazione di interventi e servizi sociali.

Il partenariato può essere costituito in una delle forme associative o societarie previste dalle norme in vigore, formalizzata giuridicamente (a esempio, ATS, consorzi, contratti di rete).

Il partenariato, a prescindere dalla sua forma:

- deve essere di nuova costituzione o, se già costituito, deve intraprendere una nuova attività verificabile in Camera di Commercio mediante attivazione di uno specifico codice ATECO;

- deve garantire unitarietà di azione e di obiettivi;
- deve dare evidenza al ruolo e alle responsabilità, anche finanziaria, che i singoli soggetti assumono all'interno dell'esecuzione del progetto di cooperazione;
- deve dimostrare il possesso di conoscenze e mezzi/strumenti pertinenti ai fini del conseguimento degli obiettivi del progetto di cooperazione;
- deve dimostrare di avere dimensione e completezza della rete di cooperanti pertinente rispetto agli obiettivi ed alla finalità del progetto presentato.

Nel caso di associazioni temporanee di impresa, contratti di rete o altre forme prive di autonoma soggettività fiscale, è ammessa la partecipazione di soggetti non ancora formalmente costituiti purché assumano l'impegno a costituirsi entro trenta giorni dalla deliberazione del GAL di ammissibilità della domanda di sostegno e, in ogni caso, prima dell'emissione del provvedimento di concessione da parte del GAL.

Tra i partner deve essere individuato un "Soggetto Capofila" al quale i soggetti partecipanti devono conferire mandato collettivo speciale con potere di rappresentanza.

Il soggetto "capofila" deve essere un soggetto pubblico.

Il Capofila, in particolare:

- assume la responsabilità del progetto e rappresenta l'unico referente presso il GAL;
- deve presentare la domanda di sostegno, corredata dall'Accordo di cooperazione e dal Progetto di cooperazione, per l'importo dell'intera operazione, includendo tutte le spese che dovrà sostenere direttamente nonché quelle che dovranno sostenere i singoli partner;
- deve altresì presentare la domanda di pagamento, inserendo tutte le spese sostenute dal medesimo nonché quelle realizzate e quietanzate da ciascun partner;
- riceve il contributo dall'organismo pagatore e destina le rispettive quote ai partner in base alle attività svolte e rendicontate dai medesimi.

Il Capofila e ciascun partner dovranno assumere gli obblighi e gli impegni collegati alla concessione del sostegno, di cui all'Accordo di cooperazione, ciascuno per la parte di attività assunta nell'ambito del progetto.

I beneficiari dei progetti realizzati a titolo di importo globale sono costituiti da soggetti cooperanti che attivino le iniziative di cui al relativo progetto di cooperazione. Le tipologie di beneficiari sono quelle previste nelle relative schede di misura del PSL del GAL.

ARTICOLO 6

Condizioni di ammissibilità, obblighi e impegni



6.1 Accordo di cooperazione

I soggetti partecipanti devono sottoscrivere un “accordo di cooperazione”, di durata coerente con i tempi di realizzazione del progetto di cooperazione e comunque non superiore ai **3 (tre)** anni, in cui siano definiti chiaramente responsabilità e ruoli a garanzia della trasparenza e correttezza della gestione operativa e finanziaria.

L'accordo deve essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

L'Accordo di cooperazione deve contenere:

- indicazione degli scopi e finalità;
- elenco dei soggetti partecipanti, ruoli e responsabilità di ciascun componente;
- individuazione del Soggetto Capofila e conferimento dell'incarico di elaborazione e presentazione del progetto di cooperazione e del coordinamento, organizzazione e monitoraggio della fase realizzativa;
- durata dell'accordo comunque superiore a quella prevista per la realizzazione del progetto di cooperazione;
- impegno di ciascun partecipante a realizzare i singoli interventi e a rispettare gli obblighi sanciti nell'accordo di cooperazione;
- definizione di eventuali penalità in caso di mancato rispetto degli impegni assunti dai singoli partecipanti.
- Impegno alla costituzione, entro la presentazione della domanda di sostegno, dei legami associativi sul fascicolo aziendale tra capofila e partner e alla costituzione e aggiornamento del fascicolo aziendale per tutti in partner.

Nell'accordo di cooperazione è obbligatoria la presenza di almeno un'impresa agricola, singola o associata, e di un soggetto pubblico che deve ricoprire il ruolo di soggetto “capofila”.

Non sono ammissibili le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti dell'Unione per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e degli orientamenti dell'Unione in materia di aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (2004/C244/02)

Non possono presentare domanda di sostegno coloro nei cui confronti sussistano condizioni che limitano o escludono, a norma di legge, la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero di percepire contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali.

Dette condizioni si applicano al Capofila e a tutti i soggetti partecipanti al Gruppo di cooperazione.



Con la sottoscrizione dell'accordo, gli aderenti si impegnano a:

- dare mandato, speciale e irrevocabile, al Capofila per mezzo di scrittura privata autenticata;
- sottoscrivere il formale accordo di cooperazione in caso di finanziamento;
- rispettare gli impegni assunti nell'accordo di cooperazione
- realizzare in caso di finanziamento gli investimenti proposti nell'ambito del progetto di cooperazione;
- qualora non siano in grado di rispettare gli impegni assunti, a comunicarlo tempestivamente al Capofila, fornendo la descrizione degli interventi e delle azioni che non verranno più realizzate dandone una dettagliata e valida motivazione giustificativa.
- a non presentare domande per l'adesione a bandi per soggetti individuali per accedere alle stesse misure attivate nell'ambito del progetto di cooperazione fino alla completa realizzazione del progetto stesso;
- a rispettare le limitazioni e gli obblighi della Misura del PSL del GAL a cui ha aderito nell'ambito del Progetto di cooperazione;
- al rispetto delle norme relative al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Lazio, consapevole che qualora il comportamento dei singoli beneficiari comporti la decadenza dei benefici previsti dal suddetto PSR Lazio 2014-2020 per tutti gli altri beneficiari, questi saranno chiamati al pagamento dei danni;
- a rispettare la tempistica prevista nell'ambito della Progetto di cooperazione in riferimento all'attuazione degli interventi proposti;
- a fornire al soggetto capofila la documentazione utile alla verifica dei SAL e/o alla presentazione delle rendicontazioni finali al GAL.

Ove di applicazione (importo globale), con la sottoscrizione dell'accordo gli aderenti si impegnano ad effettuare gli investimenti indicati nel progetto di cooperazione a valere sulle altre misure del PSL del GAL, coerenti e funzionali al progetto di cooperazione (costi dei progetti realizzati), ed ogni aderente dovrà dichiarare:

- di possedere tutti i requisiti e le condizioni di ammissibilità previste in tutte le misure per le quali richiede l'intervento nell'ambito del progetto;
- che gli investimenti strutturali proposti sono "cantierabili";
- di avere effettiva capacità di cofinanziare gli investimenti richiesti a proprio carico dichiarandosi disposto a dimostrare tale capacità direttamente al soggetto gestore, oltre che nelle singole domande di finanziamento, ove richiesto.

Le condizioni di ammissibilità delle singole operazioni sono quelle previste nelle relative misure di riferimento.

6.2 Capofila

Il partenariato deve individuare un soggetto "capofila" responsabile dell'attuazione dell'iniziativa, tramite conferimento di mandato collettivo speciale con potere di rappresentanza per mezzo di scrittura privata autenticata.



Il “capofila” deve essere un soggetto pubblico.

Il soggetto capofila è responsabile dell’attuazione dell’iniziativa, promuove gli interventi, si occupa della redazione del progetto collettivo, svolge attività di animazione e coordina la realizzazione degli interventi attuati dai singoli attori del progetto.

Il Capofila assume i seguenti impegni

- presenta la domanda di sostegno, per l’importo dell’intera operazione, includendo tutte le spese che dovrà sostenere direttamente nonché quelle che dovranno sostenere i singoli partecipanti; in caso di partenariato non ancora formalmente costituito al momento della presentazione della domanda, la stessa dovrà essere presentata dal soggetto capofila in possesso di fascicolo aziendale;
- si impegna a formalizzare la costituzione del partenariato entro trenta giorni dalla deliberazione del GAL di ammissibilità della domanda di sostegno e, in ogni caso, prima dell’emissione del provvedimento di concessione da parte del GAL;
- assume la responsabilità del progetto e rappresenta l’unico referente presso il GAL;
- promuove gli interventi;
- sensibilizza le imprese partecipanti;
- sottoscrive l’atto di concessione;
- coordina la realizzazione degli interventi attuati dai singoli attori del progetto;
- divulga gli esiti del progetto;
- presenta le domande di pagamento in cui inserisce tutte le spese sostenute dal medesimo Capofila a nome e per conto del partenariato nell’attuazione del progetto di cooperazione;
- riceve, in qualità di beneficiario, il contributo dall’organismo pagatore;
- trasferisce quota parte di tale contributo agli altri partecipanti, con le modalità indicate nel mandato collettivo speciale di rappresentanza, in base alle attività svolte e rendicontate dai medesimi. A tal fine, il soggetto capofila deve provvedere ad indicare nel proprio “fascicolo aziendale” tutti i soggetti appartenenti al partenariato in ragione del documento probante l’Accordo (Statuto, Atto Costitutivo, Accordo di Partenariato, ecc.) che dovrà contenere la lista dei soci /partner. Nel caso in cui il partenariato determini la nascita di un nuovo soggetto giuridico, distinto dai singoli associati per quanto attiene adempimenti fiscali ed oneri sociali, questo dovrà provvedere alla costituzione / aggiornamento / validazione di un proprio “fascicolo aziendale”. Qualora per esigenze relative all’istruttoria si renda necessario acquisire informazioni relative ai singoli soci, sarà necessario associare al “fascicolo aziendale” della società anche i fascicoli aziendali dei soci. All’atto della presentazione della domanda di sostegno, devono essere costituiti i legami associativi sul fascicolo aziendale tra capofila e partner e la costituzione e aggiornamento del fascicolo aziendale per tutti i partner.



Il Capofila e ciascun partner devono assumere gli obblighi e gli impegni collegati alla concessione del sostegno, ciascuno per la parte di attività assunta nell'ambito del progetto di cooperazione.

6.3 Costituzione del partenariato

Il partenariato deve essere formalmente costituito alla data di presentazione della domanda di sostegno da parte del Capofila, o successivamente a detto termine purché entro trenta giorni dalla deliberazione del GAL di ammissibilità della domanda di sostegno e comunque prima dell'emissione del provvedimento di concessione.

Il partenariato, a prescindere dalla sua forma:

- deve essere di nuova costituzione o deve intraprendere una nuova attività verificabile in Camera di Commercio mediante attivazione di uno specifico codice ATECO;
- deve garantire unitarietà di azione e di obiettivi;
- deve dare evidenza al ruolo e alle responsabilità, anche finanziaria, che i singoli soggetti assumono all'interno dell'esecuzione del progetto di cooperazione;
- deve dimostrare il possesso di conoscenze e mezzi/strumenti pertinenti ai fini del conseguimento degli obiettivi del progetto di cooperazione;
- deve dimostrare di avere dimensione e completezza della rete di aziende cooperanti pertinente rispetto agli obiettivi ed alla finalità del progetto presentato.

Il partenariato può essere costituito in una delle forme associative o societarie previste dalle norme in vigore, formalizzata giuridicamente (a esempio, ATI, consorzi, contratti di rete).

In caso di costituzione tramite Contratto di Rete:

- il soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di "organo comune" per l'esecuzione del Contratto di Rete deve essere costituito dal Capofila individuato nell'accordo collettivo di cooperazione sottoscritto tra le parti;
- l'organo comune agisce in rappresentanza della Rete, quando essa acquista soggettività giuridica e, in assenza della soggettività, degli imprenditori anche individuali partecipanti al contratto;
- per acquisire soggettività giuridica, il Contratto di Rete deve essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- il Contratto di Rete è soggetto a iscrizione nella sezione del Registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante;
- l'efficacia del Contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari.

Detti adempimenti debbono essere obbligatoriamente conclusi entro trenta giorni dalla deliberazione del GAL di ammissibilità della domanda di sostegno e, in ogni caso, prima dell'emissione del provvedimento di concessione da parte del GAL.



Il partenariato:

- deve garantire unitarietà di azione e di obiettivi, dando evidenza al ruolo e alle responsabilità, anche finanziaria, che i singoli soggetti assumono all'interno dell'esecuzione del progetto di cooperazione;
- deve dimostrare il possesso di conoscenze e mezzi/strumenti pertinenti ai fini del conseguimento degli obiettivi del progetto di cooperazione;
- deve dimostrare di avere dimensione e completezza della rete di aziende cooperanti pertinente rispetto agli obiettivi ed alla finalità del progetto presentato.

6.4 Progetto di cooperazione

I soggetti cooperanti devono predisporre un “progetto di cooperazione” in cui vengono definiti:

- titolo del progetto;
- eventuale acronimo;
- soggetto capofila;
- forma giuridica del partenariato costituito o che si intende costituire;
- descrizione del contesto, delle problematiche e dei fabbisogni in cui si inserisce il progetto;
- finalità e obiettivi del progetto;
- tipologia o tipologie di progetto che si propone di realizzare;
- descrizione del progetto di cooperazione che si intende realizzare e delle attività ivi previste, con particolare riferimento agli eventuali servizi socio educativi e/o socio assistenziali che si propone di attivare o potenziare;
- descrizione dei risultati attesi, con particolare riferimento alla popolazione potenzialmente coinvolta e alla stima del numero di utenti che usufruiranno delle prestazioni previste;
- individuazione dell'azienda agricola o delle aziende agricole di localizzazione delle attività progettuali;
- elenco dei soggetti coinvolti nell'attuazione del progetto di cooperazione;
- descrizione dei ruoli, delle responsabilità e degli apporti di ciascun componente del raggruppamento per la realizzazione del progetto in relazione alle attività previste;
- descrizione delle modalità di divulgazione dei risultati del progetto di cooperazione;
- tipologia degli interventi da realizzare;
- crono-programma delle attività;
- piano finanziario delle attività con relativa quantificazione dei costi necessari per la realizzazione del progetto di cooperazione;
- dati e informazioni necessarie per la verifica del possesso delle priorità da attribuire nell'ambito dei criteri di selezione;
- descrizione di eventuali finanziamenti pubblici ottenuti con altri Fondi comunitari;



- ove ricorra il caso (importo globale): descrizione degli interventi realizzabili da parte di soggetti cooperanti e i cui costi diretti sono finanziabili a importo globale dal presente bando: tipologia degli interventi da realizzare; relative misure del PSL del GAL di riferimento; cooperanti beneficiari; crono-programma; piano finanziario; importo massimo; aliquota del sostegno della misura del PSL del GAL di riferimento.

Gli interventi indicati nel Progetto di cooperazione devono essere realizzati nel territorio del GAL di cui all'articolo 3 "Ambito territoriale d'intervento".

ARTICOLO 7

Limitazioni e vincoli

Sono finanziabili interventi realizzati su tutto il territorio del GAL.

Nel caso in cui il progetto riguardi prodotti trasformati non compresi nell'allegato I del TFUE si applicherà il Reg. (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo agli aiuti *de minimis*.

ARTICOLO 8

A agevolazioni previste e spese ammissibili

8.1 Intensità della spesa pubblica e costo massimo ammissibile

L'operazione è finanziata sotto forma di sovvenzione globale a copertura del progetto di cooperazione, ovvero:

- dei costi della cooperazione;
- dei costi dei progetti realizzati.

Il sostegno è erogato come contributo in conto capitale.

Il contributo minimo ammissibile è di **25.000,00 Euro** per ciascun progetto di cooperazione.

Il contributo massimo ammissibile è di **50.000,00 Euro** per ciascun progetto di cooperazione.

Quanto all'intensità dell'aiuto:

- per i **costi di cooperazione** è fissata nella misura massima del **100 %** della spesa ammissibile al finanziamento;
- per i **costi dei progetti realizzati**, cioè per le operazioni attivate dai singoli cooperanti e finanziate a titolo di importo globale, è corrispondente alle aliquote



massime previste nelle relative schede di misura del PSL del GAL (art. 35 comma 6 Reg (UE)1305/13)

8.2 Spese ammissibili

Sono considerate ammissibili le spese sostenute nel rispetto dalla normativa e delle disposizioni nazionali sull'ammissibilità delle spese ai sensi degli art. 65 e 68 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e secondo quanto previsto dagli articoli 45, 60 e 61 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e nel rispetto di quanto stabilito con la Determinazione n. G03831 del 15/04/2016 "Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020" disponibile sul sito internet regionale www.lazioeuropa.it nella sezione "PSR FEARS" – sottosezione "Procedure attuative" e s.m.i.

Sono ammissibili a finanziamento:

- i costi di costituzione ed esercizio della cooperazione, animazione, promozione, studi e pianificazione funzionali alla redazione del progetto collettivo di cooperazione;
- i costi relativi alla realizzazione dei progetti.

Sono pertanto ammissibili i costi per:

COSTI DI COOPERAZIONE

- Elaborazione di studi o progetti (compreso il progetto di cooperazione allegato alla domanda di sostegno);
- Funzionamento della cooperazione;
- Attività di animazione e promozione

COSTI DI PROGETTO

- Realizzazione dei servizi e delle pratiche di agricoltura sociale (finanziate a titolo di importo globale)

A) Costi di cooperazione: elaborazione di studi/progetti

Nella voce "studi/progetti" sono comprese tutte le attività preliminari svolte con lo scopo di ottenere informazioni addizionali prima dell'implementazione vera e propria del progetto di cooperazione.

Sono ammissibili le seguenti attività:

- studi preliminari e di contesto sulla zona interessata, studi di fattibilità, analisi dei fabbisogni, indagini di marketing, stesura di piani aziendali di agricoltura sociale;
- redazione del progetto di cooperazione;



- redazione di progetti di riabilitazione e cura con un fine principale socio-terapeutico, inserimento lavorativo di soggetti con disabilità, ex detenuti, tossicodipendenti, migranti, rifugiati ecc., attività ricreative, educative e didattiche in campo agricolo ed ambientale e servizi alla persona in genere;

B) Costi di cooperazione: funzionamento della cooperazione

I costi di funzionamento della cooperazione devono essere imputabili al progetto e commisurati al tempo dedicato alla realizzazione delle seguenti attività progettuali:

- spese di costituzione del partenariato (solo per i soggetti di nuova costituzione);
- spese per atto costitutivo, contratto di cooperazione (in ragione della forma giuridica del raggruppamento);
- spese di funzionamento e di gestione del partenariato di progetto;

Sono spese ammissibili:

- spese notarili e di registrazione degli accordi di cooperazione;
- spese per i materiali di consumo (es. cancelleria);
- spese di gestione

Quali spese di gestione, sono ammissibili:

- utilizzo di attrezzature ed immobili, ossia noleggio e/o quota di ammortamento per le attrezzature d'ufficio proporzionali alla durata del progetto e alla quota di impiego nel progetto, compresi hardware e software;
- acquisto di materiale didattico, supporti didattici e informativi;
- spese di personale, consulenze, collaborazioni esterne, prestazioni professionali.

Sono ammissibili spese per il personale come segue:

- stipendi e salari del personale dipendente, a tempo determinato o indeterminato, direttamente impegnato nelle attività. Per ogni persona impiegata nel progetto di cooperazione sarà preso come base il costo effettivo annuo lordo relativamente al tempo effettivamente dedicato all'intervento. Nell'ambito delle spese di personale, sono inclusi gli oneri fiscali e previdenziali e sono esclusi l'IRAP, gli assegni familiari, l'indennità di trasferta, premi di varia natura, eventuali emolumenti per arretrati e altri elementi mobili della retribuzione; eventuali oneri relativi al lavoro straordinario possono essere riconosciuti soltanto nella misura in cui risultino effettivamente sostenuti nell'ambito delle attività previste dall'intervento della presente tipologia di operazione e purché debitamente giustificati;
- contratti temporanei per personale selezionato tramite apposite procedure pubbliche di selezione;
- collaborazioni e consulenze esterne relative a prestazioni a carattere tecnico e/o scientifico, rese da consulenti (persone fisiche) tramite apposite procedure pubbliche di selezione.



Nel caso il beneficiario intenda avvalersi di personale interno, la congruità della spesa sarà stabilita sulla base delle figure professionali ritenute necessarie e dell'impegno temporale e relativo costo orario, allegando una relazione contenente il programma di lavoro, breve curriculum e copia della busta paga del personale coinvolto.

C) Costi di cooperazione: attività di animazione e promozione

In tale voce vanno compresi i costi diretti per l'animazione della zona interessata al fine di rendere fattibile il progetto di cooperazione, con particolare riferimento al reclutamento dei partecipanti al progetto e alla messa in rete necessaria per definire in modo adeguato il progetto, nonché i costi per la promozione e per divulgazione del progetto realizzato, con lo svolgimento di attività quali:

- attività di animazione territoriale e di divulgazione dei risultati ottenuti;
- realizzazione di materiale informativo e promozionale;
- realizzazione di seminari informativi e formativi;
- partecipazione a eventi di promozione (fiere, esposizioni, eccetera).

Sono spese ammissibili:

- compensi ad esperti del settore per la realizzazione del materiale informativo;
- spese di interpretariato;
- spese per affitto e allestimento delle sale per eventi promozionali;
- rimborso spese missioni debitamente giustificate e oggettivamente legate alle attività svolte e comunque nei limiti massimi del 5% del costo massimo ammissibile. In particolare, sono riconosciute spese sostenute per l'utilizzo dei mezzi di trasporto in regolare servizio di linea (treno, bus urbani ed extraurbani, metropolitane ecc.). In caso di viaggio con mezzi pubblici sono ammesse a rimborso le spese documentate relative al costo del biglietto in classe economy;
- spese di progettazione grafica, realizzazione testi, traduzioni e costi di stampa;
- quote di iscrizione, affitto e allestimento stand e relativi costi di montaggio e smontaggio dell'area espositiva e costi relativi al materiale promozionale.

D) Costi di progetto: realizzazione dei servizi e delle pratiche di agricoltura sociale finanziate a titolo di importo globale

L'operazione è finanziata interamente come importo globale ai sensi dell'art. 35 "Cooperazione", paragrafo 6 del Regolamento UE n. 1305/2013.

Pertanto, il sostegno del presente bando può coprire anche i costi diretti per la realizzazione di specifici interventi, previsti nel progetto di cooperazione ed attivati dai progetti cooperanti, che ricadono nelle seguenti misure del PSL del GAL:

- 19.2.1.6.2.1
- 19.2.1.6.4.1



- 19.2.1.7.4.1
- 19.2.1.7.7.1

Al fine del finanziamento di ciascun intervento attuato in modalità di importo globale, si applica l'aliquota massima del sostegno della misura di riferimento del PSR del GAL ai sensi del citato paragrafo 6 del Regolamento UE n. 1305/2013.

Le spese ammissibili sono quelle individuate nelle relative schede di misura del PSR del GAL.

Spese generali

Per il computo delle spese generali, è di applicazione l'articolo 30 della DGR 147/2016.

8.3 Ragionevolezza e congruità delle spese

Le spese ammissibili saranno quantificate nel rispetto dei limiti dei costi di riferimento calcolati nei prezzari regionali vigenti al momento della presentazione della domanda di sostegno.

Per le voci relative a consulenze si farà riferimento alla Circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro Salute e Politiche sociali.

Per le voci di costo non incluse nei prezzari regionali si procederà, nel rispetto di quanto stabilito al punto 6, art. 17, delle Linee di indirizzo per la gestione del PSR 2014/2020 di cui all'Allegato 1 alla DGR n. 147 del 05/04/2016, al confronto tra almeno 3 preventivi riportanti nel dettaglio l'oggetto della fornitura.

Il controllo dovrà verificare che le offerte siano rilasciate da ditte fornitrici in concorrenza tra di loro antecedentemente la presentazione della domanda di aiuto, che siano comparabili e competitive rispetto ai prezzi di mercato (i prezzi devono essere quelli effettivamente praticati sul mercato e non i prezzi di catalogo) ed accompagnate da una valutazione tecnica indipendente sul costo redatta da tecnico abilitato.

Non potranno considerarsi eleggibili all'aiuto le spese per le quali le offerte, in tutto o in parte, sono acquisite in tempi e modalità diverse da quella sopra riportata, ovvero qualora le ditte offerenti, ancorché con diverso numero di partita IVA, avessero la medesima sede legale (città, via, numero telefonico).

Per le voci relative a personale e consulenze si farà riferimento alla Circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro Salute e Politiche sociali.

8.4 Spese non ammissibili



Non sono ammissibili le spese di cui all'art. 69 comma 3 del Reg. UE n. 1303/2013, tra cui l'imposta sul valore aggiunto, salvo nei casi in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa nazionale sull'IVA.

I "contributi in natura" sotto forma di fornitura di opere, beni e servizi, per i quali non avviene un pagamento e non sono supportati da fatture ed altri titoli di spesa, possono essere considerati ammissibili se vengono rispettate tutte le condizioni previste all'articolo 69 (1) del Regolamento (UE) 1303/2013.

Non sono ammissibili a sostegno spese legate al funzionamento o alla gestione ordinaria dei singoli partecipanti o all'attuazione/gestione di servizi di agricoltura sociale erogati agli utenti (ad es.: rette; pasti; spese relative alla retribuzione o alla residenzialità dei lavoratori inseriti nei progetti di inserimento socio-lavorativo, ecc.).

8.5 Decorrenza dell'ammissibilità della spesa

In ossequio al principio della salvaguardia dell'effetto incentivante del contributo comunitario, sono ammissibili al contributo del FEASR esclusivamente le spese sostenute per interventi avviati, realizzati e pagati successivamente alla presentazione della domanda di sostegno al GAL.

Sono riconosciute anche precedentemente alla presentazione della domanda di sostegno esclusivamente le spese propedeutiche alla presentazione della stessa, quali prestazioni immateriali come onorari di professionisti e consulenti, studi di fattibilità e attività di animazione.

Sono ammissibili, quali spese propedeutiche alla presentazione della domanda di sostegno, quelle sostenute per la predisposizione del Progetto di cooperazione come richiamate al precedente articolo 8, in quanto spese generali di cui all'art. 45.2 a) b) c) del Reg. (UE) n. 1305/2013, con la specifica che le stesse devono essere effettuate nei dodici mesi prima della presentazione della domanda stessa e commesse agli studi di fattibilità.

Il GAL, nello svolgimento dei controlli amministrativi sulle domande di sostegno, si riserva di verificare la congruità di tali prezzi e la loro effettiva rispondenza a quelli del mercato.

Nel caso di non ammissibilità della domanda di sostegno o nel caso in cui la domanda non sia ammessa al finanziamento per carenza di fondi, le spese eventualmente sostenute dai potenziali soggetti beneficiari per attività o servizi resi prima della conclusione del procedimento istruttorio, non comportano assunzione di impegno giuridicamente vincolante da parte del GAL. Pertanto, tali spese restano completamente a carico degli stessi soggetti richiedenti.



ARTICOLO 9

Modalità e termini per la presentazione della domanda di sostegno

La presentazione delle domande di sostegno **deve avvenire entro le ore 23:59 del giorno 18/09/2019.**

La domanda di sostegno dovrà essere inoltrata attraverso la funzionalità on-line della procedura informatizzata operante sul portale SIAN dell'Organismo pagatore (AGEA) e dovrà essere compilata in tutte le sue parti, a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente atto sulla sezione *Bandi e Avvisi* presente sul sito www.galcastelli.it.

Ai fini della presentazione delle domande di sostegno a valere sul programma è obbligatoria la costituzione del fascicolo aziendale ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1 dicembre 1999 ed il relativo aggiornamento.

Tutte le informazioni in merito alla procedura informatica sono reperibili al seguente indirizzo: http://www.lazioeuropa.it/psr_fear-17/sistema_informativo-119/

I soggetti interessati possono presentare la domanda di sostegno in proprio previa presentazione di richiesta di delega il cui modulo, per l'abilitazione da parte della Regione, è scaricabile dal portale "LAZIO EUROPA", raggiungibile all'indirizzo: http://lazioeuropa.it/files/171201/modulo_5_psr_2014_2020_misure_a_investimento_delega_presentazione_domande.pdf

Tale delega dovrà essere compilata in tutte le sue parti, sottoscritta e presentata non oltre 5 giorni prima della scadenza del bando insieme ad un documento di riconoscimento in corso di validità del beneficiario, inviando una scansione tramite PEC all'indirizzo dell'Area Decentrata Agricoltura (A.D.A.) di pertinenza e per conoscenza al seguente indirizzo: agricontrollo@regione.lazio.legalmail.it.

La compilazione, la stampa e l'inoltro (di seguito "rilascio informatico") della domanda di sostegno deve essere effettuata mediante apposita procedura informatica, accessibile via Internet, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'Organismo Pagatore (AGEA) collegandosi al portale SIAN al seguente indirizzo: www.sian.it accedendo all'area riservata, previa registrazione e secondo le modalità definite nell'apposito Manuale Utente, predisposto dallo stesso SIAN, e pubblicato sul sito www.lazioeuropa.it nella sezione "PSR FEARS" - sottosezione "Sistema Informativo" al seguente indirizzo:

http://lazioeuropa.it/files/161206/compilazione_ds_1.3.pdf

Per poter richiedere le credenziali di accesso all'applicativo per la presentazione delle domande di sostegno è necessario compilare l'apposito modulo di richiesta disponibile nel portale "LAZIO EUROPA", convertirlo in PDF e firmarlo digitalmente. Il file firmato digitalmente dovrà essere trasmesso via PEC all'indirizzo agricontrollo@regione.lazio.legalmail.it.

La domanda così informatizzata dovrà essere sottoscritta dal richiedente con firma elettronica avanzata tramite OTP (One Time Password), utilizzando la procedura informatizzata predisposta dal SIAN. Il soggetto richiedente dovrà quindi



preventivamente abilitarsi alla ricezione dell'OTP utilizzando l'apposita procedura informatizzata riportata nel manuale utente consultabile sul sito www.lazioeuropa.it nella sezione "sistema informativo" al seguente indirizzo:

http://lazioeuropa.it/files/180221/doc_utenti_qualificati_e_firma_elettronica_per_psr.pdf

La documentazione, di cui al precedente articolo 9, prima di essere allegata elettronicamente alla domanda di sostegno, dovrà essere sottoscritta e convertita in formato PDF/A.

La domanda si intende presentata con il rilascio informatico sulla piattaforma SIAN, allo stesso tempo il sistema attribuisce alla domanda rilasciata un protocollo informatico.

Le domande inoltrate oltre il termine di scadenza previsto dal bando sono considerate inammissibili e non possono dar luogo alla concessione di alcun aiuto.

Dopo il rilascio informatico e solo per gli errori palesi è consentita la correzione della domanda di sostegno e degli allegati secondo quanto riportato nell'articolo 27 di cui alle "Linee di indirizzo per la gestione del PSR 2014-2020 e disposizioni attuative generali" approvato con DGR n. 147 del 5 aprile 2016 e ss.mm.ii., entro il termine di 15 giorni dalla data di chiusura del bando.

ARTICOLO 10

Documentazione da presentare a corredo della domanda di sostegno

Alla domanda di sostegno deve essere allegata la seguente documentazione:

- **"Accordo collettivo di cooperazione"** sottoscritto dai soggetti cooperanti, di durata coerente con i tempi di realizzazione del progetto di cooperazione e comunque non superiore a tre anni, recante altresì l'individuazione del soggetto capofila, autenticato dal Notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato oppure sottoscritto con firma digitale dei sottoscrittori secondo quanto stabilito dall'art. 2703 del C.C., e dovrà prevedere l'impegno/delega a favore del "soggetto capofila" di conferimento dell'incarico di elaborazione e presentazione del progetto di cooperazione e del coordinamento e dell'organizzazione della fase realizzativa. L'Accordo va sempre presentato anche qualora non sia formalmente autenticato, e va compilato e sottoscritto in tutte le sue parti e allegato alla domanda. Lo stesso non potrà essere inoltre oggetto di alcuna modifica e/o integrazione, e andrà comunque autenticato secondo i termini previsti nel presente Avviso;
- Nel caso il partenariato sia costituito all'atto della presentazione della domanda di sostegno: atto costitutivo, contratto di rete o atto equivalente (in ragione della specifica forma giuridica, con i quali si regola il quadro giuridico ed organizzativo e si conferisce al Capofila il mandato collettivo speciale con rappresentanza;



- **“Progetto di cooperazione”** contenente le informazioni di cui all’articolo 5 del presente bando, i dati e le informazioni necessarie per la verifica del possesso delle priorità da attribuire nell’ambito dei criteri di selezione, le attività, i costi, il cronoprogramma di svolgimento delle attività;
- Documentazione attestante il possesso dei requisiti dichiarati per l’attribuzione del punteggio relativo ai criteri di selezione;
- Scheda di autovalutazione sui criteri di selezione debitamente compilata con attribuzione del punteggio spettante;
- Dichiarazione di non essere impresa in difficoltà ai sensi degli orientamenti dell’Unione per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e gli orientamenti dell’Unione in materia di aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (2004/C244/02) (Testo rilevante ai fini del SEE) (GUUE C 244 del 1.10.2004) ove di applicazione;
- *Per il soggetto capofila (ente pubblico): deliberazione dell’organo competente con la quale: si approva il progetto ed il suo costo complessivo; si dà mandato al legale rappresentante di avanzare domanda di sostegno, nonché di adempiere a tutti gli atti necessari; si assumono gli impegni specificati nel presente bando pubblico e nella domanda di sostegno; si dichiara la non recuperabilità dell’IVA a norma della normativa nazionale, o in caso sia recuperabile e quindi non rientri tra le spese ammissibili a finanziamento, si impegna e vincola sul bilancio dell’Ente l’eventuale quota di spesa prevista per l’IVA nel rispetto dei disposti di cui all’articolo 69 del Regolamento (UE) 1303/2013; si dichiara di non aver beneficiato o di beneficiare, per l’esecuzione degli interventi previsti in progetto, di precedenti e/o ulteriori aiuti pubblici, siano essi comunitari, nazionali o regionali; si dichiara di non aver avviato l’iniziativa progettuale prima della presentazione della domanda di sostegno; si dichiara che l’Ente non si trova in stato di dissesto finanziario o, in caso contrario, che è stato approvato il piano di risanamento finanziario e l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;*

La documentazione di cui ai punti precedenti è essenziale ai fini della valutazione della domanda, anche al fine di poter attribuire il punteggio secondo i criteri stabiliti nel presente bando.

I dati e le dichiarazioni contenute e sottoscritte dal richiedente e dai partecipanti hanno valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

Le dichiarazioni rese al GAL debbono essere preventivamente autenticate nelle forme di legge.

ARTICOLO 11

Criteri di selezione e modalità di predisposizione delle graduatorie

Ai fini della formazione delle graduatorie di merito per la selezione dei progetti proposti, l’assegnazione dei punteggi alle domande di sostegno pervenute ed ammissibili avverrà secondo i criteri riportati nella tabella sottostante dove sono,

inoltre, specificate le declinazioni dei criteri di selezione con l'indicatore utilizzato per l'attribuzione del punteggio:

TIPOLOGIA DI PRIORITÀ	PRINCIPIO	CODICE	CRITERI	PUNTEGGIO PER CRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO PER GRUPPI DI CRITERI	PUNTEGGIO MASSIMO PER TIPOLOGIA DI	COLLEGAMENTO CON LA STRATEGIA		
							INTERVENTO DI RILEVANZA	INTERVENTO SECONDARIO	
PRIORITÀ TERRITORIALI	Mancanza sul medesimo territorio di servizi alternativi per le stesse tipologie di servizi offerti *	16.9.1.I	Mancanza sul medesimo territorio comunale di servizi alternativi per le stesse tipologie di servizi offerti. Per l'attribuzione della priorità dovrà essere dimostrato che, rispetto alla sede dell'intervento, quello con prevalente rilevanza finanziaria, non vi siano <u>nello stesso comune</u> servizi della medesima tipologia di quelli previsti dal Piano (territorio comunale)	20	30	30	F.3.9	1B 6B	
		16.9.1.B.II	Mancanza sul medesimo territorio comunale di servizi alternativi per le stesse tipologie di servizi offerti. Per l'attribuzione della priorità dovrà essere dimostrato che, rispetto alla sede dell'intervento, quello con prevalente rilevanza finanziaria, non vi siano <u>nello stesso comune e in tutti quelli confinanti e comunque entro il raggio di 30 km servizi</u> della medesima tipologia di quelli previsti dal Piano (territorio comunale)	30					
PRIORITÀ DEL PROGETTO DI COOPERAZIONE	Incremento percentuale dei servizi in riferimento alla potenzialità d'utenza	16.9.1.Ca	Densità di popolazione. La priorità è attribuita nel caso in cui il comune dove ha sede l'intervento, quello prevalente in termini finanziari, abbia una <u>densità di popolazione</u> sino ad un massimo di 100 abitanti/kmq	25	25	70	F.3.9	1B 6B	
		16.9.1.C b	Densità di popolazione. La priorità è attribuita nel caso in cui il comune dove ha sede l'intervento, quello prevalente in termini finanziari, abbia una densità di popolazione tra 101 e 200 abitanti/kmq	20					
		16.9.1.Cc	Densità di popolazione. La priorità è attribuita nel caso in cui il comune dove ha sede l'intervento, quello prevalente in termini finanziari, abbia una densità di popolazione superiore a 200 abitanti/kmq	15					
	Competenza ed esperienza dei soggetti coinvolti nel settore specifico	Numero di persone assistite	16.9.1.D.a	Numero di persone con handicap che possono essere assistite giornalmente dalla struttura. La priorità è riconosciuta nel caso in cui nel progetto sia data dimostrazione della capacità della struttura di gestire in una giornata lavorativa almeno n. 10 persone con handicap	20	20		F.3.9	1B 6B
			16.9.1.E1	Competenza ed esperienza dei soggetti coinvolti. La priorità è attribuita nel caso in cui nel progetto di cooperazione sia coinvolta almeno una professionalità con esperienza riconosciuta, almeno decennale, in materia di <u>riabilitazione e cura con fine socio-terapeutico e inserimento lavorativo di soggetti ex detenuti, tossico dipendenti, migranti, rifugiati</u>	20	25		F.3.9	1B 6B
			16.9.1.E2	Competenza ed esperienza dei soggetti coinvolti. La priorità è attribuita nel caso in cui nel progetto di cooperazione sia coinvolta almeno una professionalità con esperienza riconosciuta, almeno decennale, in materia di <u>riabilitazione e cura con fine socio-terapeutico di soggetti con disabilità</u>	25				
16.9.1.E3	Competenza ed esperienza dei soggetti coinvolti. La priorità è attribuita nel caso in cui nel progetto di cooperazione sia coinvolta almeno una professionalità con esperienza riconosciuta, almeno decennale, in materia di <u>attività ricreative, educative e didattiche in campo agricolo ed ambientale e dei servizi alla persona</u>	5							
PUNTEGGIO MASSIMO OTTENIBILE					100	100			
PUNTEGGIO MINIMO: 20 da ottenersi sommando almeno 2 criteri di selezione									
CASIDIEX-EQUO: In situazioni di parità di punteggio si darà priorità al progetto che prevede importo minore di spesa richiesta									



Le condizioni per l'attribuzione dei criteri e dei relativi punteggi debbono essere possedute e dimostrate dal richiedente in fase di presentazione della domanda di sostegno iniziale, secondo le modalità di seguito indicate per ciascun criterio:

“Priorità territoriali”

Criterio 19.2.1.16.9.II

Mancanza sul medesimo territorio comunale di servizi alternativi per le stesse tipologie di servizi offerti. Per l'attribuzione della priorità dovrà essere dimostrato che, rispetto alla sede dell'intervento, quello con prevalente rilevanza finanziaria, non vi siano nello stesso comune servizi della medesima tipologia di quelli previsti dal Piano (territorio comunale).

Criterio 19.2.1.16.9.III

Mancanza sul medesimo territorio comunale di servizi alternativi per le stesse tipologie di servizi offerti. Per l'attribuzione della priorità dovrà essere dimostrato che, rispetto alla sede dell'intervento, quello con prevalente rilevanza finanziaria, non vi siano nello stesso comune e in tutti quelli confinanti e comunque entro il raggio di 30 km servizi della medesima tipologia di quelli previsti dal Piano (territorio comunale)

Priorità del progetto di cooperazione “Incremento percentuale dei servizi in riferimento alla potenzialità d'utenza”

Criterio 16.9.1.Ca

Densità di popolazione. La priorità è attribuita nel caso in cui il comune dove ha sede l'intervento, quello prevalente in termini finanziari, abbia una densità di popolazione sino ad un massimo di 100 abitanti/kmq

Criterio 16.9.1.Cb

Densità di popolazione. La priorità è attribuita nel caso in cui il comune dove ha sede l'intervento, quello prevalente in termini finanziari, abbia una densità di popolazione tra 101 e 200 abitanti/kmq

Criterio 16.9.1.Cc

Densità di popolazione. La priorità è attribuita nel caso in cui il comune dove ha sede l'intervento, quello prevalente in termini finanziari, abbia una densità di popolazione superiore a 200 abitanti/kmq

Priorità del progetto di cooperazione “Numero di persone assistite”

Criterio 16.9.1.Da

Numero di persone con handicap che possono essere assistite giornalmente dalla struttura. La priorità è riconosciuta nel caso in cui nel progetto sia data dimostrazione della capacità della struttura di gestire in una giornata lavorativa almeno n. 10 persone con handicap



Priorità del progetto di cooperazione “Competenza ed esperienza dei soggetti coinvolti nel settore specifico”

Criterio 16.9.1.E1

Competenza ed esperienza dei soggetti coinvolti. La priorità è attribuita nel caso in cui nel progetto di cooperazione sia coinvolta almeno una professionalità con esperienza riconosciuta, almeno decennale, in materia di riabilitazione e cura con fine socio terapeutico e inserimento lavorativo di soggetti ex detenuti, tossico dipendenti, migranti, rifugiati

Criterio 16.9.1.E2

Competenza ed esperienza dei soggetti coinvolti. La priorità è attribuita nel caso in cui nel progetto di cooperazione sia coinvolta almeno una professionalità con esperienza riconosciuta, almeno decennale, in materia di riabilitazione e cura con fine socio terapeutico di soggetti con disabilità

Criterio 16.9.1.E3

Competenza ed esperienza dei soggetti coinvolti. La priorità è attribuita nel caso in cui nel progetto di cooperazione sia coinvolta almeno una professionalità con esperienza riconosciuta, almeno decennale, in materia di attività ricreative, educative e didattiche in campo agricolo ed ambientale e dei servizi alla persona

I requisiti di priorità e i relativi punteggi dovranno essere espressamente dichiarati dal richiedente in fase di presentazione della domanda di sostegno ed accertati in fase di istruttoria tecnico – amministrativa per la relativa conferma o, se del caso, per la loro modifica e dovranno essere mantenuti almeno sino alla completa realizzazione dell'intervento finanziato.

Qualora intervengano modificazioni che comportino variazioni del punteggio attribuito, dovrà essere verificato che il progetto mantenga la sua posizione utile nella graduatoria di ammissibilità del finanziamento.

Ai fini della formulazione della graduatoria, farà fede il punteggio definitivamente assegnato ad ogni criterio da parte del GAL.

Sono ammissibili al finanziamento i progetti che raggiungono un punteggio minimo pari a **20 punti**, da ottenersi sommando i punteggi relativi ad almeno 2 principi distinti.

Il mancato raggiungimento di detta soglia minima comporta la non ammissibilità al sostegno.

Per i casi di *ex-aequo*, ovvero in caso di parità di posizione di più domande di sostegno nelle graduatorie di ammissibilità, sarà data preferenza al progetto che prevede importo minore di spesa richiesta



Modalità di formazione della graduatoria

I requisiti di priorità e l'autovalutazione con l'attribuzione dei relativi punteggi dovranno essere espressamente dichiarati dal richiedente in fase di presentazione della domanda di sostegno e supportati, laddove previsto e necessario, da adeguata documentazione da presentare a corredo della domanda di sostegno.

In fase di istruttoria tecnico amministrativa si procederà ad accertare il possesso delle priorità dichiarate ed a confermare o meno il punteggio corrispondente.

La graduatoria predisposta in attuazione del presente bando è approvata con Deliberazione del CdA del GAL, che dovrà individuare le domande di sostegno ritenute "ammissibili e finanziate", ovvero di quelle collocate in posizione utile nella graduatoria fino alla copertura delle risorse stanziare per il presente bando pubblico.

Lo stesso atto approva anche gli elenchi delle domande di sostegno "non ammissibili" e di quelle "ammissibili ma non finanziate per carenza di fondi".

Per le domande "non ammissibili", dovrà essere riportata la motivazione che determina l'adozione del provvedimento di non ammissibilità.

Qualora la domanda di sostegno collocata nell'ultima posizione utile della graduatoria di ammissibilità non sia finanziabile per intero, la stessa domanda sarà ritenuta "non ammissibile".

ARTICOLO 12 *Procedure di attuazione*

12.1 Controlli amministrativi sulle domande di sostegno

Tutte le domande di sostegno verranno sottoposte a controlli amministrativi nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 48 del Reg. di esecuzione (UE) n.809/2014 e ss.mm.ii.

I controlli amministrativi sulle domande di sostegno sono svolti in conformità all'articolo 48 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 e tengono conto delle norme sul procedimento amministrativo recate dalla L. 241/90 e successive ss.mm.ii.

Per ciascuna domanda di sostegno, ai sensi della L.241/90 e ss.mm.ii, è individuato un **responsabile del procedimento amministrativo**, che sarà comunicato al beneficiario tramite posta certificata PEC.

Il controllo amministrativo della domanda di sostegno si svolgerà in due fasi.

Nella prima fase, si procederà a verificare il punteggio auto attribuito e l'effettivo possesso delle priorità/criteri dichiarate/i. Sulla base di tale verifica, il punteggio sarà



confermato o modificato. La richiesta di rettifica del punteggio di autovalutazione è ammessa, solo nei casi di errori palesi, entro i 15 giorni successivi al termine ultimo per la presentazione delle domande di sostegno stabilito nel bando.

Entro i **15 (quindici)** giorni successivi al termine fissato per la presentazione delle domande di sostegno, il GAL approva e pubblica sul proprio sito internet l'elenco delle domande presentate (rilasciate informaticamente) ordinate in base ai punteggi e alle informazioni verificate nel corso della prima fase del controllo amministrativo.

La seconda fase del controllo amministrativo della domanda di sostegno e degli allegati presentati a corredo della stessa prevede una valutazione tecnica della conformità del progetto agli obiettivi ed alle finalità previste nella misura, e le verifiche per stabilire l'ammissibilità e la congruità delle spese, per accertare l'esistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi.

In particolare, il controllo amministrativo in questa fase riguarderà la verifica:

- del rispetto dei termini e delle scadenze fissate dal presente bando per la presentazione (rilascio informatico) della domanda di sostegno;
- che la domanda di sostegno sia stata presentata e rilasciata esclusivamente avvalendosi dell'apposito applicativo informatico disponibile sulla piattaforma nazionale del SIAN;
- del possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi e delle condizioni di ammissibilità;
- dell'ammissibilità e della congruità delle voci di spesa;
- del principio dell'unicità del finanziamento;
- dei massimali di spesa;
- della rispondenza agli obiettivi ed alle finalità previste nel presente bando;
- del consenso al regolare svolgimento dei controlli, compresa l'esibizione di documentazione richiesta dall'autorità competente.

Saranno ritenute non ammissibili e pertanto non finanziabili le domande di sostegno:

- presentate (rilasciate informaticamente) oltre i termini perentori stabiliti dal presente bando pubblico;
- compilate, presentate e “rilasciate” utilizzando degli applicativi informatici o ricorrendo a delle modalità diverse da quelle previste e funzionanti sulla piattaforma informatica appositamente predisposta sul S.I.A.N.;
- che non soddisfano le condizioni di ammissibilità stabilite nell'articolo 8 del presente bando pubblico;
- non rispondenti agli obiettivi ed alle finalità previste nel presente bando;
- con documenti e allegati non rispondenti nella qualità e nel contenuto a quelli richiesti nel presente bando, fatte salve le integrazioni consentite e richieste da parte del GAL;
- presentate con documenti non conformi a quanto stabilito nel bando;
- che, nella valutazione dei criteri di selezione, non raggiungono il punteggio minimo come stabilito nel presente bando pubblico;



- erronee, salvo il caso di errori palesi e sanabili nel rispetto delle condizioni previste nel presente bando pubblico;
- che non abbiano allegato i documenti necessari a presentare la domanda di sostegno.

In applicazione dell'articolo 10 bis della L 241/90 e ss.mm.ii, il GAL comunica al soggetto richiedente, tramite posta certificata PEC, i motivi che ostacolano l'accoglimento della domanda. Entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della stessa il richiedente può presentare proprie osservazioni eventualmente corredate da documenti. Tale comunicazione interrompe i termini per la conclusione del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni.

In caso di mancato accoglimento delle osservazioni che il richiedente ha prodotto in applicazione della richiamata procedura di cui all'articolo 10 bis della L 241/90 e ss.mm.ii. o comunque dopo aver attivato detta procedura, il GAL dovrà provvedere alla formale comunicazione della non ammissibilità della domanda di sostegno riportante le motivazioni sul mancato accoglimento delle osservazioni prodotte di cui si darà ragione nel provvedimento di inammissibilità.

A conclusione dell'istruttoria delle domande, il GAL provvederà a predisporre gli atti di ammissibilità al finanziamento, di non ammissibilità al finanziamento e di non finanziabilità per carenza di fondi.

Per ogni beneficiario ammissibile a seguito della conclusione dell'istruttoria e dell'inserimento nella determinazione di ammissibilità a finanziamento il GAL comunicherà, tramite PEC, l'esito istruttorio e i tempi per la sottoscrizione del provvedimento di concessione.

Sul provvedimento definitivo, ovvero la determinazione dirigenziale per l'approvazione della graduatoria finale e dei progetti non ammissibili, è ammesso ricorso per motivi di legittimità, alternativamente, al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) e al Presidente della Repubblica entro il termine, rispettivamente, di 60 giorni e 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso o dalla notifica dell'atto, laddove prevista

12.2 Provvedimenti di concessione

Successivamente alla formale approvazione delle graduatorie di ammissibilità delle operazioni, il GAL, per ognuna delle domande di sostegno finanziate, adotta appositi provvedimenti di concessione del contributo.

Il provvedimento di concessione, redatto secondo lo schema definito dal GAL, è notificato al beneficiario o suo delegato tramite PEC, entro trenta giorni dalla data di adozione della delibera del CdA del GAL di approvazione della graduatoria di ammissibilità, dovrà essere sottoscritto per accettazione, dal soggetto beneficiario interessato o suo delegato e ritrasmesso al GAL tramite PEC non oltre il quindicesimo (15°) giorno dalla notifica



12.3 Tempi di esecuzione degli interventi e disciplina delle proroghe

Il progetto deve essere completato entro un massimo di **24 mesi** dalla data di notifica del provvedimento di concessione, comprensivo di eventuali proroghe.

Per completamento degli interventi deve intendersi la conclusione delle attività previste dal progetto finanziato sia essa attinente a lavori, servizi o forniture. La verifica del rispetto del termine stabilito per l'esecuzione dei lavori ove previsti sarà effettuata sulla base della documentazione probatoria presentata a corredo della domanda di pagamento.

Le proroghe del termine stabilito per l'esecuzione dei lavori, corrispondente al crono-programma, possono essere concesse per cause di forza maggiore o per altre circostanze eccezionali indipendenti dalla volontà del beneficiario.

Le richieste di proroga, debitamente giustificate dal beneficiario e trasmesse con la relativa documentazione probante, (nuovo crono-programma degli interventi, relazione tecnica sullo stato di realizzazione dell'iniziativa) dovranno essere comunicate al GAL che, previa istruttoria, accerta e verifica le condizioni dichiarate dal soggetto beneficiario e concede o meno la proroga per la ultimazione dei lavori.

Le proroghe potranno essere concesse, con provvedimento motivato da rilasciarsi entro trenta giorni dalla richiesta, nel caso in cui sia comprovata l'impossibilità a completare le attività per motivi indipendenti dalla volontà del beneficiario ed a condizione che il progetto possa essere comunque ultimato nel periodo di proroga concedibile.

Il GAL, a seguito dell'esito dell'istruttoria, comunica a mezzo PEC la decisione adottata contenente – in caso di accoglimento della richiesta – la data ultima per il completamento del progetto; in caso di rigetto i motivi che lo hanno determinato con la specificazione della possibilità di proporre eventuale ricorso nei modi e nei termini di legge.

In ogni caso possono essere concesse proroghe per un periodo non superiore a **365 giorni** e comunque nel rispetto della durata dell'Accordo di cooperazione.

12.4 Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

Ai fini del finanziamento, della gestione e del monitoraggio degli interventi le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del Reg. (CE) n. 1306/2013, possono essere riconosciute nei casi individuati dall'art. 33 dell'allegato 1 alla DGR n. 147/2016 salvo successive modifiche/integrazioni che si intendono automaticamente recepite.

12.5 Varianti e adeguamenti tecnici

Ai sensi dell'art. 32 comma 4 dell'allegato 1 alla DGR n. 147/2016 e ss.mm.ii sono considerate varianti in corso d'opera le modifiche tecniche sostanziali al progetto



ammesso al contributo. Per le varianti in corso d'opera si applicano le disposizioni contenute nel suddetto articolo.

Le varianti in corso d'opera devono essere determinate da circostanze impreviste e imprevedibili e devono essere preventivamente richieste al GAL.

La richiesta dovrà essere corredata della necessaria documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni che giustifichino le modifiche da apportare al progetto approvato, il nuovo progetto di cooperazione, un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante e, ove necessario, gli adeguamenti dei preventivi di spesa, pareri, nulla osta, autorizzazioni e concessioni presentati dal beneficiario in sede di rilascio del provvedimento di concessione del contributo.

L'istruttoria della stessa dovrà compiersi entro un termine massimo di **30** giorni a decorrere dal ricevimento della richiesta.

La realizzazione della variante non comporta alcun impegno da parte del GAL e le spese eventualmente sostenute restano, nel caso di mancata approvazione della variante, a carico del beneficiario.

Sono considerati adeguamenti tecnici di dettaglio nell'ambito della stessa categoria di spesa, comunque diversi dalle varianti in corso d'opera, le modifiche non sostanziali al progetto originario, così come disciplinati dall'art 32 comma 5 dell'allegato 1 alla DGR n. 147/2016 e ss.mm.ii.

Non sono ammissibili varianti in corso d'opera e adeguamenti tecnici che modificano le caratteristiche del progetto che hanno determinato, in fase di istruttoria della domanda di sostegno, l'attribuzione di punteggi, relativi ai criteri di selezione, tali da far collocare il progetto in graduatoria in posizione utile per l'autorizzazione al finanziamento.

In tutti i casi le varianti in corso d'opera e gli adeguamenti tecnici previsti nel presente articolo non sono autorizzate e le relative spese non sono ritenute eleggibili, se mutano la funzionalità e le finalità originarie dell'iniziativa progettuale e nel caso in cui non siano coerenti con gli obiettivi, le finalità e le condizioni di ammissibilità della misura.

In ogni caso, dopo il ritiro dell'atto di concessione, la composizione del partenariato potrà essere modificata solo a condizione che un partner venga sostituito con un altro, appartenente alla stessa categoria (impresa agricola, impresa della trasformazione o impresa della commercializzazione) che ne rilevi integralmente gli impegni, ivi compreso quello di contribuzione finanziaria e che non determini una riduzione del punteggio attribuito in sede di selezione della domanda di sostegno.



12.6 Controlli in loco

Le operazioni finanziate nell'ambito della sottomisura sono oggetto di controlli in loco ai sensi degli artt. 49-51 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.

I controlli in loco sono svolti dalla Regione Lazio su delega del OP AGEA.

Per la disciplina dei controlli in loco si rinvia alle disposizioni recate dall'articolo 19 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016 e ss.mm.ii.

12.7 Controlli e applicazione di riduzioni, rifiuti, revoche e sanzioni

Qualora si accerti che il beneficiario non rispetti le condizioni di ammissibilità, gli impegni, gli obblighi e gli adempimenti previsti nel presente bando pubblico, saranno applicate le disposizioni contenute nell'articolo 28 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016 e s.m.i., nonché quanto previsto con D.G.R. 133/2017 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale. Disposizioni regionali di attuazione per le misure a investimento".

12.8 Reclami

L'attuazione dei procedimenti amministrativi, ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii., prevede che i ricorsi siano, per quanto possibile, prevenuti, consentendo la massima partecipazione al procedimento da parte dei potenziali beneficiari.

Ove le disposizioni sulla partecipazione al procedimento non consentano di evitare il reclamo, si procederà in coerenza con quanto stabilito al capitolo 15 del programma di sviluppo rurale 2014/2020

12.9 Controlli ex post

Le operazioni connesse alla presente sottomisura saranno oggetto di controlli ex post per verificare gli impegni previsti nel presente bando all'art. 5 "Condizioni di ammissibilità, obblighi e impegni" e riportati nell'atto di concessione del contributo, secondo quanto stabilito dall'art. 20 dell'allegato 1 alla D.G.R. 147/2016 e ss.mm.ii.

12.10 Presentazione delle domande di pagamento

Gli aiuti spettanti sono erogati dall'Organismo Pagatore Nazionale (AGEA) a seguito della presentazione di una o più domande di pagamento da parte del soggetto beneficiario.



Le domande di pagamento dovranno essere inoltrate attraverso le funzionalità on-line della procedura informatizzata operante sul portale dell'Organismo Pagatore (AGEA).

Possono essere presentate domande di pagamento per:

- anticipo, richiedibile esclusivamente per le spese relative ai “Costi di progetto” lettere D di cui al paragrafo 8.2 del presente avviso e ai sensi di quanto previsto dall'art. n.10 della DGR Lazio n.147/2016 e dall'Allegato A recante “Sottomisure per le quali è possibile o non è possibile pagare anticipi”;
- erogazione parziale a seguito di presentazione di stato di avanzamento (acconto);
- saldo finale.

Conformemente a quanto stabilito dall' art. 11 dell'allegato 1 “Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali.” alla Deliberazione n. 147 del 5 aprile 2016 è consentita la presentazione di una unica domanda di pagamento di acconto.

L'acconto in corso d'opera può essere richiesto allorché il progetto presenti uno stato di avanzamento pari ad almeno il 30% della spesa ammissibile, comprovato da fatture quietanzate e/o da documenti probatori equivalenti. L'importo dell'acconto erogabile è calcolato sulla spesa quietanzata in rapporto all'aliquota di sostegno approvata con il provvedimento di concessione e non può superare l'80% del contributo concesso.

I beneficiari degli aiuti devono concludere il progetto approvato entro i termini stabiliti nel Provvedimento di concessione del contributo e/o delle eventuali proroghe e devono presentare entro i successivi novanta giorni la domanda di pagamento per il saldo finale, così come previsto dall'art. 12 dell'allegato 1 alla DGR n. 147/2016 e ss.mm.ii. allegando la documentazione per la rendicontazione della spesa effettivamente sostenuta.

In caso di investimenti realizzati solo parzialmente (Art. 15 dell'allegato 1 “Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020” alla Deliberazione n. 147 del 5 aprile 2016) rispetto all'iniziativa progettuale approvata (progetto di cooperazione), ai fini dell'ammissibilità delle spese dovrà essere valutata la funzionalità di quanto realizzato.

Qualora sia riscontrato che il progetto di cooperazione realizzato parzialmente non costituisca un lotto funzionale sono avviate le procedure per la pronuncia della decadenza totale e la revoca della concessione del contributo, nonché per l'eventuale restituzione delle somme eventualmente già erogate a titolo di acconto, maggiorate degli interessi legali.

Ai fini della presente sottomisura, affinché il lotto sia considerato funzionale, deve essere realizzato almeno il 70% della spesa complessiva ammessa a finanziamento.



12.11 Modalità di rendicontazione della spesa

Al fine della corretta rendicontazione delle spese sostenute, il soggetto capofila deve provvedere ad indicare nel proprio “fascicolo aziendale” tutti i soggetti appartenenti al partenariato in ragione del documento probante l’Accordo (Statuto, Atto Costitutivo, Accordo di Partenariato, ecc.) che dovrà contenere la lista dei soci /partner. Nel caso in cui il partenariato determini la nascita di un nuovo soggetto giuridico, distinto dai singoli associati per quanto attiene adempimenti fiscali ed oneri sociali, questo dovrà provvedere alla costituzione / aggiornamento / validazione di un proprio “fascicolo aziendale”. Qualora per esigenze relative all’istruttoria si renda necessario acquisire informazioni relative ai singoli soci, sarà necessario associare al “fascicolo aziendale” della società anche i fascicoli aziendali dei soci.

Il beneficiario deve allegare alla domanda di pagamento la seguente documentazione:

- Dichiarazione di fine lavori del progetto di cooperazione (per le domande di saldo) ai sensi dell’art. 14 dell’allegato 1 “Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020” alla Deliberazione n. 147 del 5 aprile 2016;
- Relazione descrittiva riepilogativa degli interventi realizzati e relativa rendicontazione delle spese sostenute, in conformità con il piano finanziario del progetto di cooperazione;
- Elenco analitico dei documenti giustificativi di spesa con gli estremi dei pagamenti effettuati;
- Copia delle fatture quietanzate e relativi documenti di pagamento;

Le spese sostenute per la realizzazione del progetto di filiera dovranno far riferimento esclusivamente a conti bancari o postali intestati (o cointestati) al beneficiario. Non sono ammissibili pagamenti provenienti da conti correnti intestati ad altri soggetti, neppure nel caso in cui il beneficiario abbia la delega ad operare su di essi.

Sono ammesse le forme di pagamento diverse dai contanti, che consentono di documentare in maniera trasparente ed inequivocabile le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi finanziati.

Il pagamento in contanti non è consentito.

I documenti sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o in forma elettronica secondo la normativa vigente (comprese le versioni elettroniche dei documenti originali o i documenti esistenti solo in versione elettronica).

I pagamenti sono autorizzati dopo l’effettuazione delle verifiche e degli accertamenti previsti dal sistema procedurale di gestione e controllo definito dal GAL, dall’Autorità di Gestione della Regione Lazio e dall’Organismo Pagatore (AGEA).



12.12 Controlli amministrativi sulle domande di pagamento

Tutte le domande di pagamento nonché le dichiarazioni presentate dai beneficiari o da terzi sono sottoposte a controlli amministrativi (istruttoria amministrativa).

I controlli amministrativi sulle domande di pagamento sono effettuati in conformità all'art. 48 del Reg UE 809/2014 tenendo conto, tra l'altro, delle disposizioni recate dall'articolo 18 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016.

Il controllo amministrativo della domanda di pagamento effettuerà la verifica della spesa ammissibile sostenuta per la realizzazione del progetto approvato, comprovata da fatture e da documenti probatori o, ove ciò non risulti possibile, da documenti aventi forza probatoria equivalente.

Il GAL provvede, entro il termine massimo di **60 giorni**, a decorrere dalla data di presentazione della domanda di pagamento finale.

Qualora l'entità del contributo concesso sia pari o superiore a 150.000 euro, il pagamento dello stesso, a qualsiasi titolo (anticipo, acconto e saldo), sarà autorizzato dall'Autorità di gestione solo dopo l'acquisizione e verifica dell'informativa antimafia come previsto dal D. Lgs. n. 159 del 6 settembre 2011 e ss.mm. e ii.

L'erogazione del contributo da parte dell'Organismo Pagatore AGEA è subordinata alle verifiche di regolarità contributiva del soggetto beneficiario.

ARTICOLO 13 *Disposizioni generali*

Errori palesi

Conformemente alle specifiche indicate dall'art. 27 della DGR Lazio n. 147/2016 salvo successive modifiche/integrazioni che si intendono automaticamente recepite, le domande di sostegno e di pagamento e gli eventuali documenti giustificati forniti dal beneficiario possono essere corretti ed adeguati in qualsiasi momento dopo la presentazione solo nel caso di errori palesi.

L'errore palese può essere riconosciuto solo fino alla data di chiusura dell'istruttoria di ammissibilità delle domande di sostegno/pagamento.

Sono considerati errori palesi, purché il beneficiario abbia agito in buona fede e purché tali errori siano agevolmente individuabili durante un controllo amministrativo, i seguenti:

- errori materiali di compilazione della domanda e degli allegati;
- incompleta compilazione di parti della domanda o degli allegati.



L'errore palese può essere evidenziato per iscritto dal beneficiario oppure rilevato dalla struttura incaricata del controllo, che ne informa l'interessato.

Modalità di pagamento

Per quanto riguarda le modalità di pagamento si rimanda:

- all'art. 30 “Spese ammissibili, decorrenza e modalità di pagamento” del Documento allegato alla DGR n. 147/2016 salvo successive modifiche/integrazioni che si intendono automaticamente recepite;
- all'art. 7 “Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento” del Documento allegato alla Determinazione n. 03831 del 15/04/2016 “Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020” e ss.mm.ii.

Conservazione e disponibilità dei documenti

I documenti devono essere conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o in forma elettronica secondo la normativa vigente (comprese le versioni elettroniche dei documenti originali o i documenti esistenti solo in versione elettronica) nel rispetto delle specifiche di cui all'art. 31 del Documento allegato alla DGR n. 147/2016 salvo successive modifiche/integrazioni che si intendono automaticamente recepite.

IVA e altre imposte e tasse

L'imposta sul valore aggiunto e gli interessi passivi non sono ammissibili a contributo salvo i casi indicati all'art. 11 del Documento allegato alla Determinazione n. 03831 del 15/04/2016 e successive modifiche e integrazioni, che si intendono automaticamente recepite, e del richiamato art. 69 comma 3 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

Ritiro di domande di sostegno e domande di pagamento

Le domande di sostegno e le domande di pagamento nonché l'eventuale documentazione a corredo possono essere ritirate, in tutto o in parte, in qualsiasi momento per iscritto, secondo le modalità previste dall'art. 25 del Documento allegato alla DGR Lazio n. 147/2016 salvo successive modifiche/integrazioni che si intendono automaticamente recepite.

ARTICOLO 14

Obblighi in materia di informazione e pubblicità

Tutte le azioni di informazione e di comunicazione a cura del beneficiario devono far riferimento a quanto stabilito dall'articolo 38 del documento “Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali” di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016.



Oltre a quanto stabilito nel presente articolo, per la realizzazione delle azioni di informazioni, si applicano le linee guida approvate dall'Autorità di gestione con Determinazione n. G15742 del 14 dicembre 2015 disponibili sul sito <http://www.lazioeuropa.it/>.

I documenti ufficiali del Programma di Sviluppo Locale del GAL sono pubblicati sul sito internet istituzionale www.galcastelli.it

Gli stessi documenti ed altre informazioni inerenti il PSR 2014/2020 del Lazio sono pubblicati e consultabili sul sito Internet regionale www.lazioeuropa.it.

ARTICOLO 15

Dotazione finanziaria del bando

Per il presente bando pubblico è prevista una dotazione finanziaria complessiva di **Euro 75.000,00 (settantacinquemila)**.

Il GAL potrà procedere all'assegnazione di ulteriori stanziamenti per il finanziamento delle domande di sostegno presentate in attuazione del presente bando pubblico, in ordine all'attribuzione di eventuali risorse aggiuntive che si potranno rendere successivamente disponibili.

ARTICOLO 16

Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento espresso alla normativa comunitaria, statale e regionale in vigore.

Eventuali ulteriori disposizioni in merito all'attuazione della misura e/o integrazioni al bando saranno pubblicate nel sito istituzionale del GAL e portate a conoscenza dei beneficiari con le modalità più idonee a garantire la puntuale trasmissione dell'informazione ai beneficiari.



Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

Premessa

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo (*General Data Protection Regulation* - GDPR) disciplina la protezione dei dati personali delle persone fisiche in ordine al loro trattamento. Questo consiste nella acquisizione, cancellazione, conservazione di dati personali attinenti ossia ad elementi che possano identificare la persona, ovvero a dati cd “sensibili”, concernenti le opinioni e le attitudini delle persone fisiche in tema di religione, gusti sessuali, politica, salute, elementi biometrici o razziali, o giudiziari. La nuova disciplina, che innova il Codice Italiano Privacy – Dlgs 196/2003 (in virtù del recente apporto armonizzatore del Dlgs 101/2018), si occupa anche di libera circolazione di dati personali. Il GDPR garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed al diritto di protezione dei dati.

Tipologia di dati trattati - Titolare del Trattamento - responsabile della protezione dei dati (DPO) – base giuridica del trattamento – finalità del trattamento – durata del trattamento.

Tutto ciò doverosamente premesso; considerato che i dati personali trattati dal GAL CASTELLI ROMANI E MONTI PRENESTINI e dalla Regione Lazio nello svolgimento dei propri compiti istituzionali e nell’espletamento delle procedure del PSR FEASR (Programma di Sviluppo Rurale - Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale – Misura 19) saranno solo quelli di coloro che faranno domanda di aiuto: il trattamento avverrà in forza di legge e sulla base delle domande presentate in ossequio all’avviso pubblico (*lex specialis*) e dell’atto di concessione, da considerarsi quale fondamento giuridico di tipo contrattuale del trattamento dei dati (base giuridica del trattamento).

La finalità del trattamento è costituita appunto dallo svolgimento delle procedure di cui al PSR (Piano di Sviluppo Rurale) della Regione Lazio (Misura 19) per la realizzazione del PSL (Piano di Sviluppo Locale) elaborato dal GAL CASTELLI ROMANI E MONTI PRENESTINI ed approvato dalla Regione e, nello specifico, dalla attuazione del presente bando di gara.

Il titolare del Trattamento è il GAL CASTELLI ROMANI E MONTI PRENESTINI, in persona del Presidente, che si avvale di un professionista con competenze da DPO (responsabile della protezione dei dati).

I dati di contatto sono i seguenti:

- Sede legale: Rocca Priora – RM - Via della Pineta,117;
- telefono: 06-94074255;
- e-mail istituzionale: info@galcastelli.it ;
- PEC: galcastelli@cert.dbnet.it;
- sito web: www.galcastelli.it

Il GAL, in esecuzione del PSL, e delle relative misure e sotto-misure, tratterà i dati personali (anagrafiche, dati fiscali, dati di contatto, ruoli, qualifiche) di titolari di



impresa o legali rappresentanti ovvero di loro delegati/procuratori e responsabili di procedimento.

Il trattamento sarà limitato ai dati strettamente necessari ai fini della attuazione del presente avviso/bando e della esecuzione degli atti ad esso consequenziali e/o comunque collegati (concessione finanziamento). I dati dei destinatari di contributi europei saranno conservati per un tempo non eccedente dieci anni dalla conclusione della pratica. Qualora insorgesse un contenzioso, il tempo di conservazione predetto si considera decorrente dalla conclusione del contenzioso con provvedimento inoppugnabile.

I dati potranno essere comunicati, se previsto dalla normativa vigente o previo consenso da parte dell'interessato, alla Regione Lazio, al Ministero per le Politiche Agricole, alla Commissione Europea, all'Organismo Pagatore AGEA, a organismi indipendenti di certificazione e valutazione e ad altre Autorità pubbliche nell'ambito dei propri compiti istituzionali. I dati potranno inoltre essere comunicati a soggetti terzi incaricati dal Titolare del trattamento di fornire prestazioni professionali, nonché ad istituti bancari.

Diritti dell'interessato

L'interessato ha sempre diritto di accedere ai dati, di far correggere i dati (rettifica), ove imprecisi, ovvero ottenere la cd. minimizzazione. Posto che, tuttavia, il trattamento è necessario per l'espletamento dei bandi delle Misure di Aiuto, ne consegue che la cancellazione dei dati potrà essere ottenuta solo da coloro che non ottengono aiuti comunitari, ovvero che vi rinunziassero espressamente.

Ha diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai propri dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che Lo riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'articolo 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'articolo 18, paragrafo 1 del GDPR); l'interessato può altresì richiedere ed ottenere dal Titolare - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali); peraltro, l'interessato può opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali al ricorrere di situazioni particolari, salvo quanto espresso in termini di trattamento necessario per i beneficiari di aiuti comunitari: all'uopo, il soggetto interessato può revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale): siffatta tipologia di dati tuttavia non viene trattata per le finalità di cui alla presente informativa. Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità.



L'interessato ha diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo e cioè all'Autorità Garante della privacy (www.garanteprivacy.it), per far valere propri diritti od interessi in tema di dati personali.

L'interessato è avvertito che, in alcuni casi, i dati dei beneficiari di erogazioni pubbliche saranno pubblicati sul sito internet del GAL *CASTELLI ROMANI E MONTI PRENESTINI*, su organi ufficiali della regione (siti internet, BURL ecc.), solo perché imposto da norme di legge o di regolamento. Ciò avverrà secondo il criterio di minimizzazione.

Modalità di trattamento

Siffatti dati saranno trattati anche con mezzi automatizzati (digitale - informatico), ma limitatamente alle finalità istituzionali. Il sistema SIAN è lo strumento normale di raccolta e trattamento dei dati. Esso annovera le più importanti ed adeguate misure di sicurezza. Il trattamento potrà avvenire anche in formato analogico (tradizionale).

Il GAL *CASTELLI ROMANI E MONTI PRENESTINI* si prefigge l'obiettivo di limitare al massimo la diffusione dei dati, anche laddove imposto per legge o per atto normativo, comunitario o nazionale. Ove possibile i dati saranno anonimizzati o pseudonominizzati. Non saranno trasferiti in paesi terzi, estranei alla UE.

Destinatari dei dati

I dati raccolti attraverso il Sistema saranno resi disponibili nei confronti dei Responsabili del Trattamento ex articolo 28 del RGPD della GAL, che effettueranno l'istruttoria delle domande di sostegno e pagamento.

Alcune operazioni di trattamento potrebbero essere altresì effettuate anche da altri soggetti terzi, ai quali il GAL *CASTELLI ROMANI E MONTI PRENESTINI* affida talune attività, o parte di esse, funzionali all'erogazione dei servizi. Su tali ulteriori soggetti, designati come Responsabili del trattamento o autorizzati al trattamento, sono imposti da parte del GAL, mediante contratto o altro atto giuridico a norma del diritto dell'UE o degli Stati membri, opportuni obblighi in materia di protezione dei dati personali attraverso istruzioni operative, con particolare riferimento all'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di poter garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati ex articolo 32 del GDPR. Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Misure di sicurezza

Il GAL *CASTELLI ROMANI E MONTI PRENESTINI* adotta tutte le misure di sicurezza adeguate per la protezione dei dati personali dei beneficiari e dei richiedenti aiuti comunitari in agricoltura. I dati non saranno trattati per alcuna altra finalità che quella in parola, salvo eventuale contenzioso che dovesse insorgere fra i beneficiari o richiedenti aiuto e l'Autorità di Gestione, ovvero altri Enti pubblici o assimilati, ovvero soggetti di partenariato pubblico/privato e lo stesso GAL.

Mancato conferimento del consenso ovvero sua revoca

Il mancato conferimento dei dati impedisce l'istruttoria e, quindi, l'accoglimento della domanda di sostegno.